

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 650 del 26/04/2019

Oggetto:	FORNITURA DI UN GENERATORE DI AZOTO DA DESTINARE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI TERAMO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ CHIMICA CENTRO S.N.C. DI EMILIANO VERDENELLI & C. AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n°340 del 04.03.2019 è stata aggiudicata la fornitura di uno strumento HPLC_MS/MS, da destinare al distretto prov.le di Teramo, alla società Waters S.p.a., risultata aggiudicataria della RdO N.2090490 pubblicata sul Mepa giusta Determina Dirigenziale n°1207 del 17.10.2018;

VISTA la richiesta effettuata all'Uff.Acquisti Beni e Servizi, Contratti dell'Agenzia, tramite e-mail del 11.04.2019 dal Distretto prov.le di Teramo, acquisita al ns.Prot.n°0018768 del 15.04.2019, allegata al presente provvedimento (**Allegato 1**), nella quale si richiede l'acquisto di un generatore di azoto, indispensabile per il funzionamento dello strumento HPLC-MS/MS acquistato di recente come sopra detto;

PRESO ATTO dell'urgenza della fornitura, in quanto in mancanza del generatore di azoto lo strumento HPLC non potrebbe addirittura essere collaudato;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 “*sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto*”;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che “*Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*”;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui “*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle*



centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretapa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando “BENI / Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica”;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 “*Contratti sotto soglia*”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*” (comma 1), specificando che “*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....*” (comma 2) “*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....” (lett a))*;

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

PRESO ATTO che pur senza obbligo di legge, al fine di procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi il RUP ha ritenuto opportuno condurre direttamente ed autonomamente una indagine di mercato con la finalità di individuare i possibili fornitori e il costo della fornitura, attraverso la richiesta di quotazione rivolta alle seguenti ditte, identificate quali fornitrici del materiale avente le caratteristiche qualitative e tecniche richieste dal Distretto, individuate nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione degli appalti stabiliti dall'art.30 del D.Lgs.50/2016, secondo cui “*l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni...si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza....le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità...*” (comma 1) e “*I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese*” (comma 7):

- ☐ CHIMICA CENTRO S.n.c di Emiliano Verdenelli & C. di Recanati (MC)
- ☐ CHEBIOS S.r.l. di Roma (RM)



□ MPIM S.r.l. di Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH);

PRESO ATTO che i risultati della suddetta istruttoria, condotta dall'ufficio del RUP, sono riportati integralmente nella griglia di valutazione delle offerte in allegato alla suddetta nota Prot.n°0018768/2019, nella quale vengono evidenziate le motivazioni per cui si è data preferenza alla ditta che ha offerto il prodotto adatto alle esigenze tecniche in quanto rispondente alle caratteristiche minime richieste, definite sulla base dei parametri stabiliti dalla società fornitrice dello strumento HPLC sul quale il generatore di azoto deve essere applicato;

DATO ATTO che, in aggiunta alle caratteristiche richieste dalla ditta Waters S.p.a. fornitrice dello strumento HPLC, è stato tenuto conto, ai fini della valutazione delle offerte, altresì delle esigenze e delle necessità del distretto (spazi, logistica, costi di gestione);

DATO ATTO che, incrociando le esigenze dei laboratori e la rispondenza alle caratteristiche minime fissate per il bene da acquistare, è stata indicata dal RUP quale unica offerta valida quella fornita dalla società CHIMICA CENTRO S.n.c., come dichiarato nella mail Prot.n°0018768/2018, nella quale si legge *“sulla base delle richieste della ditta Waters fornitrice della HPLC_MS/MS e necessità del distretto risulta il migliore modello NigenLCMS 40-1 commercializzato dalla Chimica Centro”*;

VALUTATE, quindi, le seguenti motivazioni, desumibili dalla griglia di valutazione fornita dal RUP, che hanno portato ad optare per la CHIMICA CENTRO S.n.c. quale fornitore del bene richiesto dal distretto di Teramo:

- La ditta MPIM S.r.l. ha offerto un prodotto non rispondente alle caratteristiche minime richieste
- La ditta CHEBIOS S.r.l. ha offerto un bene non rispondente alle caratteristiche minime richieste
- La ditta CHIMICA CENTRO S.n.c. ha offerto un generatore di azoto il quale, oltre a rispondere pienamente alle caratteristiche minime richieste, presenta caratteristiche tecniche particolari ed esclusive che porterebbero all'allungamento dei tempi di manutenzione straordinaria e di conseguenza ad un vantaggio economico notevole;

ACQUISITE le offerte fornita dal RUP e confermato che la più conveniente dal punto di vista economico risulta essere quella formulata dalla ditta CHIMICA CENTRO S.n.c.;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;

VISTO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;

VISTO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.lgs.50/2016;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore CHIMICA CENTRO S.n.c.nel bando “BENI / Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica”;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 9.232,50 + IVA al 22%;



VISTO l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016 secondo cui *"È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità"*;

RITENUTO, pertanto, di non chiedere la cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13 LR 3/2002, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza";

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ACQUISITO il DURC della ditta CHIMICA CENTRO S.n.c di Emiliano Verdenelli & C. Prot.n°0019063 del 16.04.2019 (**Allegato 2**);

RITENUTO di sub-impegnare la somma complessiva di € 11.263,65 IVA inclusa al capitolo 09.02.2.02.613.1 denominato "Altre spese di investimento" del bilancio finanziario 2019 – Impegno contabile N.2018/1/763/1, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Daniela Cicconetti, Direttore del Distretto Prov.le di Teramo, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** dell'estrema urgenza di affidare la fornitura di un generatore di azoto, indispensabile per il funzionamento dello strumento HPLC-MS/MS acquistato di recente, il quale necessita di tale accessorio per poter essere collaudato e messo in funzione;



2) **DI PRENDERE ATTO** della indagine di mercato effettuata dal RUP, pur senza obbligo di legge, al mero fine esplorativo;

3) **DI PRENDERE ATTO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "BENI / Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica";

4) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore CHIMICA CENTRO S.n.c di Emiliano Verdenelli & C., abilitata al bando "BENI / Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica";

5) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Daniela Cicconetti, Direttore del Distretto Prov.le di Teramo;

6) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;

7) **DI SUB-IMPEGNARE** la somma complessiva di € 11.263,65 IVA inclusa al capitolo 09.02.2.02.613.1 denominato "Altre spese di investimento" del bilancio finanziario 2019 – Impegno contabile N.2018/1/763/1, che presenta la necessaria disponibilità;

8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZCA281E90B (Allegato 3)**;

9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

10) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 26/04/2019

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

